

Spedita ai Capigruppo Consiliari	
Il 07.10.2011	Prot. N.

COPIA

COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p>N. 74 del 22.09.2011</p>	<p>OGGETTO: MODIFICA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI TERRENO PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO STIPULATO CON VODAFONE OMNITEL N.V.</p>
---------------------------------	---

L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 18.00 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|----|---------------------------|-------------------|
| 1) | LIETTA GIOVANNI | Presidente |
| 2) | CARDOLETTI CLAUDIO | Assessore |
| 3) | SCARSETTI STEFANO | Assessore |
| 4) | BONIFORTI SERGIO | Assessore |
| 5) | FERRINI LUIGI | Assessore |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Partecipa il Segretario Comunale Dr. CARCURO ANTONIO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LIETTA GIOVANNI, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato:

Deliberazione n. 74 del 22 settembre 2011

Oggetto: Modifica al contratto di locazione di terreno per installazione stazione radio stipulato con Vodafone Omnitel N.V.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che Vodafone Omnitel propone di modificare l'art. 3 del contratto di locazione di terreno stipulato con questo Ente per l'installazione di una stazione radio mobile a servizio di rete telefonica cellulare – rep. n. 293 del 25.10.2007, integrato con atto rep. n. 304 del 26.02.2009 – modifica che si rende necessaria a seguito dell'ospitalità che viene concessa anche a Wind Telecomunicazioni;

Presa visione del nuovo testo proposto dell'articolo predetto e ritenuto di poterlo condividere;

Visto che il competente responsabile del servizio ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

All'unanimità

D E L I B E R A

1. Di approvare la modifica all'art. 3, come da testo allegato, al contratto di locazione rep. n. 293 /2077 indicato in premessa stipulato con Vodafone Omnitel N.V. per l'installazione di una stazione radio mobile a servizio di rete telefonica cellulare, autorizzando il competente responsabile di servizio all'assunzione dei conseguenti atti;

2. Di dichiarare, con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del precitato decreto legislativo.

– o – o – o – o – o –

Parere ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica
f.to dott. Antonio Carcuro

Per la regolarità contabile
f.to Giovanni Lietta

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
F.TO LIETTA GIOVANNI**

**IL SEGRETARIO
F.TO ANTONIO CARCURO**

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 07/10/2011 all'albo Pretorio on-line del Comune inserito nel sito web: www.comune.sanbernardinoverbano.vb.it per rimanervi per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 5 Legge n. 69/2009 e s.m.

Addì 07.10.2011

**IL SEGRETARIO
F.TO ANTONIO CARCURO**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Addì 22.09.2011

**IL SEGRETARIO
F.TO ANTONIO CARCURO**

Copia conforme all'originale.

Addì 07.10.2011

IL SEGRETARIO

APPENDICE CONTRATTUALE

TRA

Comune di San Bernardino Verbano, nella persona di.....(nel seguito Ente) - da una parte-

E

la società **VODAFONE OMNITEL N.V.** con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede dell'Amministrazione e Gestionale in Italia, Via Jervis 13 – Ivrea (TO), Capitale Sociale i.v. 2.305.099.887,30, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale 93026890017, P.IVA 08539010010, rappresentata dalla Sig. ra Tiziana Carreri, in qualità di procuratore speciale, in forza di procura rilasciata dal notaio Luca Zona in data 18 gennaio 2010, repertorio n. 21607 di seguito denominata Concessionario

in relazione al contratto di locazione stipulato tra le parti in data 25/10/2007 e registrato a Verbania il 31/10/2007 Rif. Nr. 46/1 – 1V e successiva integrazione del 26/02/2009 registrata a Verbania il 6/03/2009 al n.60 serie 1 atti pubblici per la postazione sita nel Comune di San Bernardino Verbano

PREMESSO

- a) Per esigenze tecniche nate successivamente la stipula del contratto e dell'integrazione di cui punto precedente, quali l'ospitalità a Wind Telecomunicazioni S.p.A. ;
- b) Le Parti concordano che la presente appendice verrà registrata a cura dell'Ente e spese a carico del Concessionario;

tutto ciò premesso, fra le Parti, si conviene e stipula di modificare l'art. 3 del contratto di locazione che verrà annullato e sostituito con quello del seguente tenore:

Art. 3 – CANONE

A partire dal....., il canone è determinato in Euro 13.810,00 (tredicimilaottocentodieci/00), tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto in rate semestrali anticipate di Euro 6.905,00 (seimilanovecentocinque/00).

Il canone di cui sopra sarà aggiornato annualmente su richiesta dell'Ente nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno precedente.

Qualora sugli impianti tecnologici utilizzati da Vodafone dovesse trovare ospitalità, oltre a Telecom Italia S.p.A. , la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. , le Parti concordano che l'ammontare del canone annuale varierà in aumento, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'inizio dei lavori civili di realizzazione dell'impianto da parte di Wind Telecomunicazioni S.p.A.; tale aumento ammonterà ad Euro 3.000,00 (tremila/00); nel primo anno di applicazione l'eventuale differenza tra il canone così aggiornato e l'importo

eventualmente già versato sarà corrisposto entro un mese dalla data di decorrenza del nuovo canone. In ogni caso, resteranno invariate tutte le restanti disposizioni previste dal presente articolo che, quindi, continueranno a trovare applicazione.

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dal Locatore.

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Ove il canone e ogni altro eventuale corrispettivo siano pagati con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, il Locatore avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento .

La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Condittrice nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di locazione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra.

Le restanti parti del contratto di locazione di cui in epigrafe, non espressamente modificate e/o integrate dalle Parti con la presente, si considerano valide ed efficaci a tutti gli effetti e condizioni.

La presente appendice contrattuale ha validità ed efficacia dalla data di sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Bernardino Verbano, lì.....

Ente

Vodafone Omnitel N.V.